

Il Funzionamento del Servizio

Per accedere al Servizio occorre essere registrati ed effettuare il login nell'area dedicata del portale www.acquistinretepa.it. Una volta effettuato l'accesso sarà disponibile il link "Verifica inadempimenti".

Il Servizio Verifica Inadempimenti è operativo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e il Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30

L'Operatore di verifica inoltra la richiesta, inserendo puntualmente il Codice Fiscale del Beneficiario, l'importo da corrispondere e il numero identificativo dell'operazione (ad esempio il numero del mandato o di protocollo attribuito dall'Amministrazione al pagamento) oppure caricando un file cumulativo (c.d. "verifica massiva inadempimenti") con le modalità e i requisiti descritti nel Manuale "Verifiche di inadempienza".

Se, a seguito della verifica, il Beneficiario non risulta inadempiente, l'Operatore di verifica potrà stampare una liberatoria contenente gli estremi del controllo effettuato e l'Amministrazione potrà erogare le somme spettanti.

Se il Beneficiario risulta, invece, inadempiente:

- nel caso in cui tale l'inadempienza sia riscontrata a seguito di una verifica effettuata dalla Pubblica Amministrazione ai **sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'art. 48-bis, DPR 602/1973**, il Servizio metterà a disposizione dell'Operatore di verifica le informazioni utili ai fini della sospensione del pagamento entro i 5 giorni successivi alla richiesta. In particolare, saranno comunicati i riferimenti dell'ambito territoriale dell'Agente della riscossione presso cui sono stati rilevati gli inadempimenti del Beneficiario e l'importo totale da sospendere. In tal caso, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento dell'importo comunicato per i 60 giorni successivi alla predetta comunicazione di inadempienza, termine entro il quale l'Agente della riscossione notificherà all'Amministrazione e al Beneficiario l'atto di pignoramento presso terzi mentre potrà liquidare al Beneficiario medesimo l'eventuale parte eccedente. Nel caso in cui l'atto di pignoramento presso terzi non sia notificato entro 60 giorni dalla comunicazione di inadempienza, la Pubblica Amministrazione potrà procedere al pagamento delle somme;

- nel caso in cui tale l'inadempienza sia riscontrata a seguito di una verifica effettuata dalla Pubblica Amministrazione ai **sensi del comma 1-ter dell'art. 48-bis, DPR 602/1973**, il Servizio metterà a disposizione dell'Operatore di verifica le informazioni utili ai fini del pagamento in favore dell'Agente della riscossione. In particolare, saranno comunicati i riferimenti dell'ambito territoriale di Agenzia delle entrate-Riscossione presso cui sono stati rilevati gli inadempimenti del Beneficiario, l'importo totale da pagare e gli estremi ("IBAN", "Beneficiario", "Causale Bonifico") da utilizzare per effettuare tale pagamento.

Per le verifiche effettuate ai sensi del comma 1-ter dell'art. 48-bis, è, infatti, previsto che, in caso di riscontrata inadempienza del beneficiario, la Pubblica Amministrazione proceda direttamente al pagamento in favore dell'Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica.